

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier

*ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale*

Marco Venier

*dottore commercialista
revisore legale*

Enrico Chiarot

*dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro*

Andrea Manzon

*avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933*

Michela Brusadin

*avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932*

Maddalena Beda

*laurea consulenza lavoro
consulente del lavoro
p. iva 04201630284*

Sara Crosato

*dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268*

Pordenone, 20 dicembre 2017

AI CLIENTI

DELLO STUDIO PROFESSIONALE

LORO SEDI

OGGETTO: IL DL 24.4.2017 N. 50 (C.D. "MANOVRA CORRETTIVA") È STATO CONVERTITO NELLA L. 21.6.2017 N. 96, PREVEDENDO NUMEROSE NOVITÀ RISPETTO AL TESTO ORIGINARIO.

Il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24.4.2017, mentre la L. 96/2017 è entrata in vigore il 24.6.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità in materia di IVA contenute nel DL 50/2017 convertito.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

MODIFICHE AI TERMINI DI DETRAZIONE DELL'IVA E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO

Viene ridotto notevolmente il termine per:

- **l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;**
- **la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione.**

Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA

Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell'IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):

- sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile;
- può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, **è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto** (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).

A titolo esemplificativo, l'IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi,

con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d'imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto

Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.

Per effetto delle modifiche, l'annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull'apposito registro deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- **in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

A titolo esemplificativo, una fattura d'acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018.

Decorrenza

Le novità sopra descritte sono entrate in vigore il 24.4.2017 e si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall'1.1.2017.

Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016) sono ancora applicabili i termini più ampi, previsti anteriormente alle modifiche apportate dal DL 50/2017, per la registrazione e l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta.

Ulteriore esemplificazione. Se a fronte di una cessione di beni avvenuta nel mese di dicembre dell'anno 2017, con contestuale consegna del documento di trasporto, la fattura è emessa nei primi 15 giorni del gennaio 2018 e consegnata alla stessa data, il cliente:

- dovrà registrare la fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativo all'anno di ricevimento della fattura (2018), ai sensi dell'articolo 25 D.P.R. 633/1972 (e, quindi, entro il 04.2019), con riferimento all'anno 2018;
- potrà detrarre l'Iva, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'esercizio in cui il diritto alla detrazione è sorto (2017), e, quindi, la detrazione dovrà avvenire con la dichiarazione Iva da presentarsi entro il 30.04.2018. Nel caso prospettato l'unica strada percorribile è evidentemente quella della c.d. "retro-annotazione": il contribuente registrerà la fattura nel 2018 (prima del 30.04.2018), imputando però l'Iva, ai fini della detrazione, all'anno 2017.

È quindi evidente il disallineamento tra i due richiamati termini.


Infatti, come appena chiarito, la fattura potrebbe sì essere registrata il 30.04.2019 nei registri Iva acquisti relativi al 2018, ma l'Iva sarebbe indetraibile in quanto la detrazione poteva essere esercitata soltanto con la dichiarazione Iva relativa all'anno 2017.

In relazione a quanto sopra, Vi invitiamo:


- ad emettere le fatture attive relative all'anno 2017 al massimo entro i primi giorni di gennaio 2018 al fine di agevolare i Vs. clienti alla detrazione dell'IVA nell'anno 2017;**
- pretendere dai Vs. fornitori l'emissione e consegna delle fatture passive relative all'anno 2017 entro i primissimi giorni di gennaio 2018 al fine di poter detrarre l'imposta con la liquidazione del 16/01/2018;**
- per i clienti che hanno la contabilità predisposta dal ns. Studio Professionale, considerato che gli adempimenti fiscali sono sempre più brevi, consegnarci mensilmente le fatture attive entro dieci giorni dalla loro emissione e quelle passive entro giorni dieci dalla fine del mese precedente. Nel caso del mancato rispetto del predetto termine non possiamo garantirVi la detraibilità dell'imposta.**

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo distinti saluti.

rag. Alessio Venier



dott. Marco Venier



I - 33170 PORDENONE – Viale Michelangelo Grigoletti, 2 – telef. +39/0434/521880 telefax +39/0434/524392

codice fiscale e partita iva 01561620939 - info@venierassociati.it - info@pec.venierassociati.it www.venierassociati.it